

VADEMECUM BES INDICAZIONI E BUONE PRATICHE

Istituto Comprensivo Darsena

**SECONDO UN PROFESORE
DELL'UNIVERSITÀ DI
CAMBRIDGE, NON IMPORTA
IN CHE ORDINE APPAIA
LE LETTERE IN UNA PAROLA,
L'UNICA COSA IMPORTANTE
È CHE LA PRIMA E L'ULTIMA
LETTERA SIANO NEL POSTO
GIUSTO. IL RISULTATO PUÒ
SERVIRE MOLTO BENE,
MA NON STATTE TUTTO
SI PUÒ LEGGERE SENZA
MOLTI PROBLEMI.**

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

a cura di Michela Maffei

michelamaffeiviareggio@gmail.com

Gli alunni con bisogni educativi speciali

(BES)

“La fiducia in se stessi non assicura il successo, ma la mancanza di fiducia origina sicuramente il fallimento”

(A. Bandura, 1997).


Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”* il Ministero ha recepito dalla pedagogia anglosassone il più generale profilo dei **Bisogni Educativi Speciali (BES-Special Educational Needs)** per la programmazione degli interventi a favore degli studenti con problemi scolastici.

La scuola deve porre al centro delle proprie attività e della propria cura la persona, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi:

“La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.”

I Bisogni Educativi Speciali (BES) vengono suddivisi in tre sottocategorie:

- **Disabilità certificata** secondo la L.104/1992.
- **Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)** certificati secondo la L.170/2010 e altri **disturbi evolutivi specifici**: deficit del linguaggio; delle abilità non verbali; della coordinazione motoria; dell’attenzione e dell’iperattività; funzionamento intellettivo limite che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.
- **Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.**




Per gli **alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività** si deve fare un discorso particolare. Gli alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività. L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S), Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz'altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie - richiede l'assegnazione

dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Stessa caso per il **funzionamento cognitivo limite** ovvero quegli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell'intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.



Certificazione e diagnosi

Certificazione: è un documento con valore legale che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge- nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Diagnosi: giudizio clinico attestante la presenza di una patologia o di un disturbo che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Pertanto le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della L.170/2010) rilasciano certificazioni per alunni con disabilità e DSA. Per i disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, disturbi evolutivi specifici.....), ma che non hanno un fondamento clinico, si parla di diagnosi.

I disturbi specifici di Apprendimento (DSA)

Con la legge 170/2010 si accendono i riflettori sugli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) tutelandone il diritto allo studio ed offrendo alla scuola un'opportunità per riflettere sulle metodologie da mettere in atto per favorire le potenzialità di tutti gli studenti.

All'art. 1 la legge spiega il riconoscimento e la definizione di dislessia, disgrafia e discalculia affermando che:

“... i disturbi specifici di apprendimento...si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.

Nel decreto n.5669 del 12 luglio 2011, emanato in attuazione della legge 170/2010, i DSA rappresentano una questione distinta dall'handicap. Le linee guida (allegate al decreto) indicano i percorsi didattici da privilegiare per gli alunni con DSA e aprono un canale di tutela del diritto allo studio diverso da quello storico della legge 104/1992 perché focalizzato sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e di valutazione.

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Sono coinvolte in tali disturbi: **l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli.**

Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:

- **dislessia (lettura);**
- **disgrafia e disortografia (scrittura);**
- **discalculia (calcolo).**

La legge n.170/2010, all'art.3, prescrive che: “la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specifici già assicurati dal Servizio nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate”.

Art. 3 Legge 170/2010 comma 3: (screening) “E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa comunicazione apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque diagnosi di DSA»


Ai sensi dell'art.7 viene emanato il **DM luglio 2011**, che in maniera puntuale esplicita le tutele di cui possono usufruire gli studenti in questione.

Al citato decreto sono allegate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA, contenenti precise e puntuali indicazioni didattiche, metodologiche e valutative, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze sul tema.


Le finalità comuni di tali fonti (Legge n.170/2010, Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 - Linee guida 12 luglio 2011) sono:

- **La promozione del successo formativo degli studenti con certificazione diagnostica di DSA mediante misure didattiche di supporto;**
- **la necessaria formazione dei docenti;**
- **la diagnosi precoce da parte dei servizi sanitari;**
- **il potenziamento della collaborazione tra scuola, famiglia e servizi stessi.**

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/210 per la gestione dei DSA



Dalle linee guida, punto 6 «Chi fa che cosa».



Il Piano didattico personalizzato (PDP)

Il **percorso individualizzato e personalizzato** è lo strumento privilegiato nel caso di alunni con Bisogni Educativi speciali.

Il percorso è redatto in un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, che ha lo scopo di **definire, monitorare e documentare** – secondo **un'elaborazione collegiale**, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

Chi lo redige:

La **redazione del PDP è di competenza della scuola**, ossia dei docenti del team di classe (nel caso della scuola primaria) e

dei docenti del consiglio di classe (nella scuola secondaria).

È **prevista la collaborazione con la famiglia**, come indicato «Nelle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento» allegato al Decreto 5669/2011:

«Nella **predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni.....**»

Entro quanto dalla consegna della diagnosi o certificazione va redatto il PDP:

Le Linee Guida allegate al Decreto 5669/2001 indicano che di norma il PDP va redatto **entro il primo trimestre** dell'anno scolastico di riferimento.

Nel caso in cui la diagnosi venga presentata in corso d'anno il PDP deve essere redatto in tempo utile per le valutazioni in itinere e finali.

Cosa deve contenere:

Le Linee Guida allegate al Decreto 5669/2011 indicano che:

«...dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: **dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e di valutazione personalizzate**».

Per **ciascuna materia o ambito di studio** vanno **individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali** che l'alunno deve acquisire nell'anno scolastico.

Vanno **precisate le strategie metodologico-didattiche** a lui /lei più consone, cioè che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di comprensione delle consegne.

Quindi saranno indicati anche la **giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica** e l'uso di mediatori didattici che possono facilitarli l'apprendimento (immagini, schemi, mappe...).

Devono essere precisate le modalità di verifica (per es. tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità degli esercizi delle verifiche scritte; interrogazioni programmate, con supporto di mappe, cartine, immagini etc.; prove orali per compensare le prove scritte).

I **criteri di valutazione** (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione più ai contenuti che alla forma).

Un **importante riferimento normativo** per la valutazione dell'alunno DSA è l'**Art. 10 del DPR n.122/2009** «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti la valutazione».

Da chi deve essere firmato:

Deve essere firmato necessariamente dal **Dirigente scolastico**, responsabile legale della scuola; dagli **insegnanti del team docenti** o dal **consiglio di classe** e **dalla famiglia**.

Cosa succede se i genitori si rifiutano di firmare il PDP:

Se la famiglia si rifiuta di firmare il PDP del figlio la scuola può decidere di non adottare le misure dispensative e gli strumenti compensativi.

L'eventuale **non condivisione da parte dei genitori** della stesura del PDP **non esime i docenti dal farsi carico delle difficoltà dell'alunno** e **dall'attivare un percorso personalizzato non formalizzato**, che rientra in una normale azione didattica e non richiedere l'acquisizione di un'autorizzazione ufficiale da parte della famiglia.

È comunque consigliato che il team docenti o il consiglio di classe rediga una relazione dettagliata e dove vengono spiegati i motivi per cui non è stato redatto un PDP e tutte le misure che sono state ugualmente messe in atto.

Per quali alunni redigere il PDP:

Il PDP è nato per **documentare i percorsi individualizzati e personalizzati** necessari per aiutare gli studenti con DSA.

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. Indicazioni operative”, estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla

personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Nel caso in cui la scuola sia in possesso di una diagnosi, consegnata dai genitori, redige il PDP al quale viene allegata la suddetta.

Nel caso in cui non vi sia una **diagnosi o una certificazione**, ma uno studente abbia comunque bisogno della redazione di un PDP, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.

In questa nuova e più ampia ottica, il **Piano Didattico Personalizzato** non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo **strumento** in cui si potranno, ad esempio, **includere progettazioni didattico-educative** calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico strumentale.

“In questa più ampia ottica, il Piano Educativo Personalizzato.... è lo strumento in cui si potranno includere progettazioni ad esempio didattiche educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita” Circolare Ministeriale 6 marzo, n.8.

Scopi del PDP

- **Definire e monitorare** l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.
- **Documentare le strategie** di intervento più idonee, le modalità di verifica e i criteri di valutazione dell'apprendimento.
- **Includere progettazioni didattico-educative** calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita.
- **Includere strumenti programmatici** utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico strumentale.

Il PDP descrive:

- le attività didattiche individualizzate;
- le attività didattiche personalizzate;
- gli strumenti compensativi utilizzati;
- le misure dispensative adottate;
- le forme di verifica e valutazione personalizzate.

Quali sono i passi che la famiglia può compiere per verificare la conformità tra quanto scritto nel PDP e quanto è stato attestato in classe:

Secondo la L.241/90, cioè la legge sulla trasparenza, la famiglia può richiedere copia e/o visione di tutti gli atti amministrativi scolastici.

In questo modo è possibile visionare verifiche e compiti in classe: è sufficiente che la famiglia inoltri una motivata richiesta scritta e la scuola è obbligata a far vedere e/o far avere le copie dei documenti richiesti, compresi i verbali di classe e interclasse, nelle parti in cui riguardano il figlio.

Le Linee Guida per i DSA, allegate al D.M 5669 del 12 luglio 2011, prevedono, inoltre, che la scuola curi di:

«predisporre incontri con le famiglie coinvolte e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa».



Strumenti compensativi e misure dispensative

Dispensare:

Le **misure dispensative** non dipendono dal soggetto ma dagli altri. Il soggetto con DSA può solo chiederle. **Non danno autonomia.**

Compensare:

Gli **strumenti compensativi**. L'abilità della compensazione è fortemente legata alle abilità personali del soggetto. **Possono dare autonomia.**

Strumenti compensativi e Misure dispensative



COMPENSARE

Tutto ciò che si dà al ragazzo per combattere le difficoltà:

- Tabelle, mappe, liste... ★
- Calcolatrice
- Computer con programmi di lettura e scrittura con cuffie, microfono
- Libri digitali, libri parlati
- Lettore umano
- "segretario"(scrive sotto dettatura del ragazzo)
- Più tempo
- ...

DISPENSARE

Tutto ciò che si toglie al ragazzo per combattere le difficoltà:

- Lettura a voce alta
- Scrittura veloce sotto dettatura
- Memorizzazione di liste
- Memorizzazione di regole e definizioni
- Memorizzazione di tabelline
- Memorizzazione di poesie
- Quantità di compiti
- Disegno tecnico
- ...

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

Legge 8 ottobre 2010, n. 170: *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

LINEE GUIDA


Gli **strumenti compensativi** sono **strumenti didattici e tecnologici** che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

- **la sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- **il registratore**, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- **i programmi di video scrittura con correttore ortografico**, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- **la calcolatrice**, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali **tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.**

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitarli il compito dal punto di vista cognitivo.

L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA.




LE MISURE DISPENSATIVE

LINEE GUIDA

Le **misure dispensative** sono invece interventi **che consentono all'alunno** o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, **non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano**, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

D'altra parte, consentire all'alunno o allo studente con DSA di **usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova**, o di poter svolgere la stessa su un **contenuto** comunque disciplinarmente significativo ma **ridotto**, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell'allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un **tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro**. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.



Articolo.5: Interventi didattici individualizzati e personalizzati

DM 12 luglio 2011, n.5669: *Linee guida DSA*

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.



La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

I termini individualizzata e personalizzata non sono da considerarsi sinonimi. In letteratura, la discussione in merito è molto ampia e articolata.

È comunque preliminarmente opportuno osservare che la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della **didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio**, con ciò lasciando intendere **la centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative**, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.

Individualizzato” è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente. Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell'insegnamento in classe - **l'azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe**, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con **l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo**, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'**obiettivo** di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le **proprie potenzialità** e, quindi, può porsi **obiettivi diversi per ciascun discente**, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.

Si possono quindi proporre le seguenti definizioni:

La **didattica individualizzata** consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La **didattica personalizzata**, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, **calibra l'offerta didattica**, e le modalità relazionali, **sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi** che caratterizzano gli alunni della classe, **considerando le differenze individuali** soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'**accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno**, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento.

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, **la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno**: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.

La legge n.170 dell'8 ottobre 2010

e

Linee guida sui DSA 12 luglio 2011

CENTRALITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO
DEGLI ALUNNI E STUDENTI CON DSA

LA DIDATTICA

INDIVIDUALIZZATA:

Obiettivi comuni al gruppo classe
Metodologie calibrate sul singolo
Attenzione alle differenze individuali
Attività di recupero individuale per potenziare abilità o acquisire competenze

PERSONALIZZATA:

Può porsi obiettivi diversi
Accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno
Promuove apprendimento significativo
Attenzione agli stili di apprendimento
Uso di mediatori didattici (schemi, mappe)

Adozione di strategie di intervento per i BES

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali-BES

.....vi è la necessità di elaborare un **percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali**, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito **a tutti i bambini della classe con BES**, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – **possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.**

BIBLIOGRAFIA

- Amato S., (2019) *Dirigente scolastico. Guida al concorso*, San Vendemiano, Authorpublisher.
- Borkowsky J.G., Muthukrishna N., (2014) *Didattica metacognitiva. Come insegnare strategie efficaci di apprendimento*, Trento, Erickson.
- Caponi. B, Falco G., Focchiatti R., Cornoldi C., e Lucangeli D., (2016) *Didattica metacognitiva della matematica. Nuove prospettive e strumenti*, Trento, Erikson.
- Cerini G., Spinosi M., (2019), Stancarone M.T, *Concorso a dirigente scolastico. Manuale per la prova orale*, Tecnodid, Napoli
- Cetra Rita, (2018), *BES e DSA nella scuola dell'infanzia*, GiuntiEDU.
- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, *I DSA e gli altri BES. Indicazioni per la pratica professionale*, Documento recepito dal Consiglio Nazionale nella seduta del 26 febbraio 2016, con deliberazione n.10/16.
- Cornoldi C., e Caponi B., (1991), *Memoria e metacognizione*, Trento, Erickson.
- Fassorra G. e Giordani L, *Disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali*, DIRSCUOLA.
- Fogarolo F., Scapin C., *Competenze compensative*, Erickson 2010.
- Miato S. A., Miato L., (2003) *La didattica inclusiva. Organizzare l'apprendimento metacognitivo*, Trento, Erickson.
- Ianes D. Tordello M. (1999), *La qualità dell'integrazione scolastica*, Trento, Erikson.
- Ianes D (2005), *Bisogni Educativi Speciali e inclusione*, Trento, Erikson.
- Ianes D (2006), *La speciale normalità*, Trento, Erikson.

NORMATIVA

- Legge 5 febbraio 1992, n.104: *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170: *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*.
- DM 12 luglio 2011, n.5669: *Linee guida DSA*
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali-BES*
- Circolare n.8 6/03/2013: *Indicazioni operative*
- Nota 4233 del 19 febbraio 2014: *Trasmissione delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri*
- Dlgs 13 aprile 2017, n.66: *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*.
- *Nota Ministeriale 3 aprile 2019: Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti*

- D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N.122: *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.*
- D.Lgs 13 aprile 2017 n.62: *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.*

SITOGRAFIA

- http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html
- <http://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-istruzione.gov.it/2018/09/04/lautonomia-scolastica-per-il-successo-formativo-pubblicazione-dossier/>
- <https://www.giuntiscuola.it/scuoladellinfanzia/magazine/articoli/bes-e-scuola-dell-infanzia-segnali-predittivi-giochi-di-rafforzamento/>
- <https://www.aiditalia.org/it/la-dislessia>
- <https://bes.deascuola.it/alunni-speciali/bes/bs-in-sintesi>